



Consiglio Provincia autonoma di Trento  
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Comitato provinciale per le comunicazioni  
Prot. n. CPTN/0001210/P

Trento, 27/01/2016



Reg. delib. n. 1

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: Definizione della controversia GU14 XXX SRL/VODAFONE ITALIA YYY

Il giorno 27 gennaio 2016  
si è riunito a Trento presso la propria sede

ad ore 14.00

### IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Presenti:	Il Presidente	Carlo Buzzi
	Il Componente	Roberto Campana Carlo Giordani Orfeo Donatini Giuseppe Stefenelli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTA la proposta di decisione del consulente del Comitato avv. Matteo Benvegnù a'sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

UDITA l'illustrazione del Presidente del Comitato provinciale per le Comunicazioni Carlo Buzzi;

VISTA l'istanza dell'utente XXX SRL presentata in data 4 agosto 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

In data 4 agosto 2014 XXX SRL da qui in poi semplicemente XXX presentava il formulario GU14 al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, prot. n. 10870/A, col quale si doleva nei confronti di VODAFONE ITALIA YYY da qui in poi semplicemente VODAFONE, per le sotto meglio dettagliate problematiche:

- a. l'istante ha stipulato un contratto con l'operatore Vodafone avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia fisso e mobile;
- b. l'utente specifica che l'accordo con l'operatore avrebbe previsto che le fatture non avrebbero mai superato la somma mensile di euro 350,00 comprensiva del servizio di telefonia fisso e mobile;
- c. lamenta l'utente, sul punto b, il mancato rispetto degli impegni contrattuali da parte di Vodafone, in particolare per quanto riguarda l'eccessiva onerosità dei costi dell'utenza mobile, la mancata consegna di una chiavetta dati, nonché di malfunzionamenti della linea fissa.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) lo storno dalle fatture di quanto pagato in eccesso rispetto a quanto pattuito in contratto;
- b) il rimborso della somma di euro 350,00 versata a titolo di deposito cauzionale;
- c) un equo indennizzo.

## 2. La posizione dell'operatore

Convocato il tentativo di conciliazione avanti al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, le parti non addivenivano ad alcun accordo.

In data 4 agosto 2014 l'utente ha presentato istanza GU 14 e in data 5 agosto 2014 (prot. n. 10879) lo scrivente comitato ha richiesto l'integrazione della medesima in quanto carente della documentazione necessaria all'istruttoria.

Nonostante i vari solleciti solo in data 15 settembre 2015 (email - prot. n. 14789) l'utente manifestava la difficoltà a reperire la documentazione richiesta, che in effetti non veniva mai prodotta.

In data 16 settembre 2015, con lettera prot. n. 14866, si dava comunicazione dell'avvio di procedimento per la prevista definizione.

Vodafone non produceva alcuna memoria.

## 3. Motivazione della decisione

Nella considerazione che agli atti non risulta depositata alcuna documentazione comprovante le ragioni dell'utente e che, a specifica richiesta del Comitato di integrare le produzioni documentali, l'utente ha comunicato di non essere in grado di reperire quanto richiesto, si ritiene di non poter accogliere le richieste avanzate da XXX s.r.l. in quanto del tutto carenti di supporto probatorio.

Premesso tutto ciò, il Comitato provinciale per le Comunicazioni

### DELIBERA

- 1) il rigetto dell'istanza di XXX SRL nei confronti della società VODAFONE ITALIA YYY per le motivazioni di cui in premessa;
- 2) Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
- 3) È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
- 4) Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Comitato provinciale per le Comunicazioni e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Il Presidente  
- Carlo Buzzi -

